

Legge regionale 8 maggio 1980, n. 43 (BUR n. 31/1980)

CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SEZIONI REGIONALI DELL'ANCI E DELL'UPI, NONCHÉ DELLA FEDERAZIONE REGIONALE DELL'AICCE E DELLA DELEGAZIONE REGIONALE DELL'UNCEM E DELLA ASSOCIAZIONE REGIONALE DELL'ANPCI (¹)

Art. 1 (²)

La Regione del Veneto, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto e al fine di potenziare l'autonomia degli Enti locali, concede contribuzioni alle sezioni regionali dell'ANCI e dell'UPI nonché alla Federazione regionale dell'AICCE, alla Delegazione regionale dell'UNCEM e della associazione regionale dell'ANPCI con le modalità previste agli articoli successivi. (³)

Art. 2 (⁴)

La concessione di contributi agli organismi di cui all'articolo precedente è annuale ed è subordinata alla presentazione di domanda alla Giunta regionale, corredata da una relazione sull'attività svolta con relative note di bilancio.

Art. 3 (⁵)

La determinazione e l'erogazione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale.

Art. 4

Alla copertura della spesa di L. 60 milioni prevista per l'esercizio 1980 si fa fronte mediante riduzione per L. 30 milioni del Cap. 196219740 " Fondo globale spese correnti normali " (Partita: " Contributi ANCI, UPI, AICCE e UNCEM ") e per L. 30 milioni del Cap. 196119720 " Fondo di riserva per spese impreviste " dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980. Per gli esercizi successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.

Art. 5

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:
omissis (⁶)

- 1 () Titolo modificato da comma 1 art. 1 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole “regionale dell’UNCCEM” le seguenti: “e della associazione regionale dell’ANPCI”.
- 2 () Articolo così sostituito dall’art. 1, legge regionale 18 maggio 1983, n. 27.
- 3 () Comma modificato da comma 1 art. 2 della legge regionale 14 novembre 2018, n. 41 che ha aggiunto dopo le parole “delegazione regionale dell’UNCCEM” le seguenti: “e della associazione regionale dell’ANPCI”.
- 4 () Articolo così sostituito dall’art. 2, legge regionale 18 maggio 1983, n. 27.
- 5 () Articolo così sostituito dall’art. 3, legge regionale 18 maggio 1983, n. 27.
- 6 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.